

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1990 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo

(90/C 238/04)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale
10.0010	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Arabia Saudita	225 800 t
10.0457	Polimeri di stirene, in forme primarie Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto	Brasile	4 305 000 ECU
10.0458	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie	Brasile	5 000 000 ECU
10.0570	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili Oggetti da tasca o da borsetta Altri	Polonia	6 000 000 ECU
10.0580	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, esclusi guanti, muffole, di protezione per qualunque mestiere	Uruguay	6 300 000 ECU
10.1130	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti	Hong Kong	4 200 000 ECU

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989.